

**OGGETTO: Nomina della Commissione Edilizia comunale.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 12.06.2008 è stato da approvato il Regolamento Edilizio comunale del Comune di Ruffré – Mendola.
- l'art'art. 36, comma 1, lettera i), della L.P. 1/2008 e s.m. prevede che la composizione della Commissione Edilizia comunale eventualmente costituita debba rispettare le seguenti condizioni:
  - 1) non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
  - 2) i liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territori del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;
  - 3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24.06.2010 si è approvata la modifica dell'art. 27 del Regolamento per adeguarlo alla nuova normativa in previsione della nomina della nuova Commissione Edilizia.

Dato atto che, in data 16 maggio 2010 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;

Considerato di procedere alla nomina dei tre componenti della Commissione Edilizia comunale non inseriti di diritto ed accertata la propria competenza a riguardo;

Sentito il Sindaco che propone quali membri di nomina giuntale i signori:

- ing. Turri Mauro
- ing. Battocletti Roberto
- arch. Dalpiaz Alberto

Dato atto che sono membri di diritto il Sindaco o un assessore a lui delegato ed il Comandante dei Vigili del Fuoco;

Considerato che i signori summenzionati hanno accettato la carica di membro della C.E.;

Acquisito il parere favorevole, espressi sulla proposta di deliberazione, di cui all'art. 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa inserito nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, nonché il parere del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile che ne attesta ad un tempo la copertura finanziaria;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L;

Visto lo Statuto comunale

Con voti favorevoli unanimi;

## **DELIBERA**

1. di designare quali membri di nomina giuntale della Commissione Edilizia i signori:
  - ing. Turri Mauro
  - ing. Battocletti Roberto
  - arch. Dalpiaz Alberto ;
2. di dare atto che il signor Pellegrini Danilo, dipendente comunale, è stato autorizzato a partecipare alla C.E. in qualità di membro, con determinazione del Segretario comunale del Comune di Romeno n. 20 del 21.07.2010;
3. di dichiarare, con separata votazione, positiva unanimemente ed espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPREg 01.02.2005, n. 3/L:
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett.b), della Legge 1034/1971;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.